

Brescia, lì 14/03/2022

**CONSERVAZIONE ELETTRONICA: INDIVIDUAZIONE, NOMINA E FUNZIONI DEL RESPONSABILE**

Si segnala che le linee guida dell'AgID Agenzia per Italia Digitale hanno esplicitato che:

- anche i soggetti privati
- dal 01 gennaio 2022
- **hanno l'obbligo di nominare come responsabile della conservazione** un soggetto interno o esterno all'organizzazione, in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche,
- **purché terzo rispetto al conservatore.**

In assenza di tali specifiche, nella maggior parte dei casi, si era proceduto ad attribuire il ruolo e le funzioni al fornitore del servizio di conservazione, **situazione non più consentita** in quanto tale figura deve monitorare e controllare il processo di conservazione al pari di un auditor esterno.

*La responsabilità*

In capo al responsabile della conservazione viene posta una responsabilità giuridica generale sui processi di conservazione nonostante l'eventuale affidamento, in tutto o in parte, ad un conservatore di tutte le attività e le funzioni correlate.

L'unica attività non delegabile, oltre a quella della responsabilità giuridica generale, è la redazione del manuale di conservazione ed il suo aggiornamento.

*Gli adempimenti*

Il nominativo ed i riferimenti del responsabile della conservazione devono essere indicati nelle specifiche del contratto con il fornitore (conservatore), nel quale sono anche riportate le attività affidate al responsabile del servizio di conservazione.

La nomina può avvenire con un verbale del Cda, con una delega da parte dell'amministratore/procuratore dotato di poteri di rappresentanza per l'ente nel cui interesse opera o anche solamente attraverso apposita contrattualizzazione.

Si chiede agli Uffici Amministrativi, se non già fatto, di assicurarsi con chi assiste nella conservazione elettronica, di aver adempiuto a tale adempimento.

**Studio Dott. Begni & Associati**